



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. 5 DEL 12.03.2020

OGGETTO: RECEPIMENTO DPCM 11.03.2020 - NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - MODIFICA ORDINANZA N. 3 DEL 10.03.2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 08/03/2020, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTA L'ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 08.03.2020, avente come oggetto misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio Regionale della Sardegna;

VISTO il DPCM emanato in data 09.03.2020 avente oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende all'intero territorio nazionale le misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

VISTA L'ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 09.03.2020, avente come oggetto ulteriori misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio Regionale della Sardegna. ;

VISTO il DPCM emanato in data 11 marzo 2020 che contiene disposizioni attuative maggiormente restrittive, inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

RITENUTO, pertanto:

- di recepire il DCPM in data 11 marzo 2020 e contestualmente modificare la propria ordinanza commissariale n. 3 del 10.03.2020 per le disposizioni incompatibili con detto decreto;
- di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;

DISPONE

Di modificare la ordinanza n. 3 del 10.03.2020, per le parti la cui efficacia è cessata dalla data del 12 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 11.03.2020)

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

1. **Sono sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. **Sono sospese** le attività dei servizi di ristorazione (**fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. **Sono sospese** le attività inerenti i servizi alla persona (**fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'**allegato 2**.
4. **Restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

RACCOMANDAZIONI

5. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
7. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 5-6 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
8. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Vengono fatte salve le disposizioni previste dalla propria ordinanza n. 3 in data 10.03.2020 e n. 4 del 11.03.2020 in quanto compatibili con la presente modifica.

Cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni della presente ordinanza, le misure contenute nell'ordinanza n. 3 del 10.03.2020

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Allegato **1** - Commercio al dettaglio (**consentito**) e Allegato **2** - Servizi per la persona (**consentiti**)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata sul sito del Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it oltre che all'albo pretorio comunale.

La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21/b Sassari

Valledoria, li 12.03.2020



COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Lorenzo Moretti)

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse